

FLASH NEWS

NOVEMBRE IN PILLOLE

1. MINISTERO DELL'INTERNO - NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO DEGLI STRANIERI

Con la circ. 7834/2025, il Ministero degli Interni ha illustrato le principali novità in materia di lavoro degli stranieri introdotte dal DL 146/2025.

Tra le varie, l'art. 1 del DL 146/2025 stabilisce che i termini di 60 e di 20 giorni per il rilascio del nulla osta al lavoro subordinato, anche stagionale, non decorreranno più dalla data di presentazione della richiesta, ma direttamente da quando la stessa verrà imputata alle quote di ingresso.

Inoltre, ai sensi dell'art. 2 del DL 146/2025, i datori di lavoro che intendono richiedere i nulla osta per gli ingressi regolati dai DPCM "flussi" devono precompilare i moduli di domanda tramite il portale informatico del Ministero dell'Interno.

I datori possono presentare come utenti privati fino a un massimo di 3 richieste su base annuale, mentre tale limite non si applica alle richieste presentate tramite le organizzazioni di rappresentanza o i soggetti abilitati alla consulenza del lavoro di cui all'art. 1 della L. 12/79.

Ancora, l'art. 5 del DL 146/2025 proroga per il triennio 2026/2028 la concessione di ingressi "fuori quota" per l'assunzione di lavoratori domestici per l'assistenza di anziani e persone con disabilità, fino ad ora prevista in via sperimentale per il solo 2025.

Infine, si stabilisce che, in attesa della conversione del permesso di soggiorno (e non solo del rilascio e del rinnovo), lo straniero può soggiornare e lavorare nel territorio dello Stato.

2. INPS - DICHIARAZIONE INCUMULABILITÀ PENSIONI/LAVORO AUTONOMO 2024

Con il messaggio 13.10.2025 n. 3036, l'INPS ha ricordato che i pensionati soggetti al regime di incumulabilità parziale di cui al DLgs. 503/92, che nel 2024 hanno svolto attività di lavoro autonomo, dovranno inoltrare entro il 31.10.2025 un'apposita comunicazione *on line* indicante i relativi redditi conseguiti in tale annualità. Con l'occasione, sono stati forniti alcuni chiarimenti e le istruzioni per l'adempimento in questione, previsto dall'art. 10 del DLgs. 503/92, il quale ha disciplinato il divieto di cumulo di determinate categorie di pensioni con i redditi da lavoro autonomo.

Tra l'altro, l'INPS precisa che i redditi da lavoro autonomo devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e al lordo delle ritenute erariali, mentre il reddito d'impresa va dichiarato al netto anche delle eventuali perdite deducibili imputabili all'anno di riferimento del reddito.

Infine, coloro che quest'anno svolgono lavoro autonomo dovranno inviare anche la dichiarazione a preventivo per il 2025, nella quale indicare il reddito che prevedono di conseguire nel medesimo periodo.

L'INPS effettuerà provvisoriamente le trattenute delle quote di pensione non cumulabili, che saranno successivamente conguagliate sulla base della dichiarazione dei redditi 2025 resa a consuntivo nel 2026.

3. MINISTERO DEL LAVORO - SCOSTAMENTO NON GRAVE E RILASCIO DEL DURC

Con la risposta a interpello 13.10.2025 n. 3, il Ministero del Lavoro - Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro - è intervenuto sul criterio dello scostamento non grave che consente il rilascio del DURC in presenza di un debito pari o inferiore a 150 euro, previsto dall'art. 3 co. 3 del DM 30.1.2015.

La norma prevede la sussistenza della regolarità in presenza di uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun Istituto previdenziale e a ciascuna Cassa edile.

Inoltre, non si considera grave lo scostamento tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascuna Gestione nella quale l'omissione si è determinata che risulti pari o inferiore a 150 euro comprensivi di eventuali accessori di legge.



FLASH NEWS

Il Ministero ha precisato che, per la regolarità contributiva, è necessario che i debiti contributivi, sanzioni e interessi, nel loro complesso, non superino i 150,00 euro, che rappresenta la soglia limite per la sussistenza dello "scostamento non grave".

4. MINISTERO DEL LAVORO - - DOMANDE INCENTIVI ALL'AUTOIMPRENDITORIALITÀ

Dal 15.10.2025 è operativo sul sito di Invitalia lo sportello per la presentazione delle domande di accesso alle misure "Autoimpiego Centro-Nord Italia" e "Resto al Sud 2.0.", introdotte rispettivamente dagli artt. 17 e 18 del DL 60/2024 (decreto "Coesione") e attuate dal DM 11.7.2025.

Si tratta di incentivi stanziati a favore giovani under 35 disoccupati, inattivi o disoccupati che intendono avviare attività di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero-professionali, in forma individuale o collettiva. Secondo quanto indicato dal Ministero del Lavoro con il recente DM 8.10.2025 n. 412, la presentazione della

In via ordinaria è consentita la presentazione di una sola domanda, mentre una seconda istanza può essere presentata solo in caso di diniego definitivo della prima e in presenza di risorse finanziarie.

domanda può avvenire esclusivamente tramite una procedura informatica presente sul sito di Invitalia.

Al termine della procedura verrà rilasciata l'attestazione di avvenuta presentazione dell'istanza, con indicazione della data e dell'orario di trasmissione.

Le agevolazioni saranno poi concesse da Invitalia con un procedimento valutativo a sportello nonché a seguito della chiusura dell'attività di istruttoria di ciascuna domanda.

5. MINISTERO DEL LAVORO - DIMISSIONI DEL LAVORATORE O DELLA LAVORATRICE

Con la nota 13.10.2025 n. 14744, il Ministero del Lavoro ha chiarito che le dimissioni della lavoratrice in gravidanza ovvero di un genitore nei primi tre anni di vita del bambino devono essere convalidate dai servizi ispettivi, a norma dell'art. 55 co. 4 del DLgs. 151/2001, anche se presentate durante il periodo di prova.

A tale conclusione si giunge sulla base:

sia del tenore letterale della relativa disposizione di legge, che non contiene alcuna espressa esclusione in riferimento al periodo di prova;

sia per ampliare l'operatività di tale strumento di garanzia, in quanto le dimissioni nel periodo protetto dall'art. 55 co. 4 del DLgs. 151/2001 potrebbero celare un licenziamento discriminatorio.

La convalida è rilasciata a seguito del colloquio diretto con il personale ispettivo, che può avvenire in presenza oppure anche *on line*.

6. MINISTERO DEL LAVORO - RILASCIO DEL DURC DI CONGRUITÀ PER I LAVORI EDILI

Con l'interpello 17.10.2025 n. 4, il Ministero del Lavoro ha chiarito come le imprese che in concreto svolgono prevalentemente attività edile abbiano sia l'obbligo di richiedere il rilascio del DURC di congruità per i lavori edili realizzati nell'ambito del cantiere, sia quello di iscrizione a una Cassa Edile/Edilcassa; invece, per le imprese che svolgono in prevalenza un'attività diversa da quella edile è previsto esclusivamente l'obbligo di richiedere il rilascio del DURC di congruità per i lavori edili eventualmente realizzati nell'ambito del cantiere, ma non l'obbligo di iscrizione a una Cassa Edile/Edilcassa: questi enti, ove competenti, devono rilasciare il DURC di congruità alle imprese anzidette senza chiedere alcuna iscrizione, fermo restando l'onere, da parte di queste ultime, di corrispondere eventuali costi connessi al servizio..

7. INPS - INCENTIVI ALL'ESODO E SUPERAMENTO DEL MASSIMALE ANNUO

Con il messaggio 23.10.2025 n. 3166, l'INPS è intervenuto in merito alla prestazione di accompagnamento alla pensione di cui all'art. 4 co. da 1 a 7-ter della L. 92/2012 (c.d. "isopensione"), fornendo indicazioni di carattere operativo in ordine alla modalità di composizione del flusso UniEmens nei casi di retribuzione imponibile eccedente il massimale annuo della base contributiva e pensionabile.

Si ricorda, infatti, che nelle ipotesi in cui la retribuzione imponibile dei lavoratori in esodo ecceda il citato massimale annuo di cui all'art. 2 co. 18 della L. 335/95 (pari a 120.607 euro per il 2025), non sussiste l'obbligo di versamento, in capo al datore di lavoro, della contribuzione correlata con riferimento alla quota eccedente il massimale contributivo.

In particolare, nel messaggio in commento si rende noto che per i lavoratori iscritti dall'1.1.96 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo, al



FLASH NEWS

superamento del predetto massimale, i datori di lavoro devono valorizzare l'elemento "RegimePost95" con il valore "Si", l'elemento "ImponibileEccMass" di "EccedenzaMassimale" indicando l'importo dell'imponibile e l'elemento "ContributoEccMass" con il valore "zero".

La procedura riscostruirà poi nel DM2013 virtuale il codice "V980" con l'importo dell'imponibile indicato in "ImponibileEccMass" e il contributo pari a "zero", non essendo dovute le contribuzioni minori.

8. INPS - NUOVA CLASSIFICAZIONE ATECO 2025

Con il messaggio 27.10.2025 n. 3206, l'INPS ha reso noto il rilascio:

del Manuale di classificazione previdenziale che definisce la classificazione dei datori di lavoro in base al codice ATECO 2025, che sostituisce il procedente Manuale riferito al codice ATECO 2007;

di una nuova funzionalità che consente la consultazione delle compatibilità tra i codici ATECO, i CSC e i CA. La consultazione dell'archivio delle regole di compatibilità, a fronte dei CSC attribuiti in relazione all'attività economica esercitata (codice ATECO), permette di individuare più agevolmente le caratteristiche contributive che possono essere attribuite a quel determinato binomio (ATECO-CSC), nonché i periodi di validità degli stessi.

I datori di lavoro e gli intermediari abilitati possono accedere al Manuale e al servizio di consultazione delle regole di compatibilità tramite il servizio "Compatibilità ATECO-CSC-CA", raggiungibile dal sito istituzionale www.inps.it. Al servizio è anche possibile accedere dalla sezione "UNIEMENS" all'interno dei servizi per aziende e consulenti.

9. INPS - RISCOSSIONE RATEI DELLA PRESTAZIONE UNIVERSALE DA PARTE DEGLI EREDI

Con il messaggio n. 3203 del 27.10.2025, l'INPS ha comunicato il rilascio della procedura per la presentazione delle domande telematiche finalizzate al conseguimento dei ratei maturati e non riscossi da parte degli eredi dei beneficiari della prestazione universale, la misura introdotta in via sperimentale dall'art. 34 del DLgs. 29/2024 per il periodo dall'1.1.2025 al 31.12.2026.

Nel dettaglio, le domande telematiche possono essere presentate accedendo alla sezione "Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche" disponibile sul sito istituzionale www.inps.it.

Dopo aver effettuato l'autenticazione, è possibile selezionare la voce "Decreto Anziani - Prestazione Universale (art. 34 e ss Dlgs 29/2024)" e "Rateo agli Eredi".

Inoltre, l'INPS comunica il rilascio di una nuova funzionalità a disposizione degli eredi, che permette a questi ultimi di allegare:

- la documentazione sanitaria integrativa ai fini del riconoscimento di un livello di bisogno assistenziale gravissimo;
- la rendicontazione della spesa sostenuta dal dante causa;
- l'eventuale documentazione amministrativa integrativa.

10. INPS - CONGEDO DI PATERNITÀ DA PARTE DELLA MADRE INTENZIONALE

Con il messaggio 5.11.2025 n. 3322, l'INPS è intervenuto con riferimento alla fruizione del congedo di paternità obbligatorio *ex* art. 27-*bis* del DLgs. 151/2001 da parte della lavoratrice madre intenzionale in una coppia di donne, precisando che:

- la Corte Cost. 115/2025 estende i suoi effetti ai rapporti non ancora esauriti e non definiti al momento in cui la citata norma ha cessato di produrre effetti;
- non possono essere considerate indebite le fruizioni di congedo di paternità obbligatorio da parte della madre intenzionale, che risulti genitore nei registri di stato civile oppure a seguito di provvedimento giudiziale di adozione o di affidamento/collocamento, precedenti il 24.7.2025 avvenute nel rispetto dell'art. 27-bis del DLgs. 151/2001;
- le domande di congedo di paternità obbligatorio a pagamento diretto presentate dalle lavoratrici alle quali è stato esteso il beneficio per periodi precedenti il 24.7.2025 devono essere riesaminate nel rispetto del termine di prescrizione annuale e di decadenza annuale.



FLASH NEWS

LE PRINCIPALI NOVITÀ DEL DECRETO SICUREZZA SUL LAVORO

PREMESSA

Con il DL 31.10.2025 n. 159, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31.10.2025 n. 254, vengono introdotte nuove misure urgenti per la tutela della salute e sicurezza e le politiche sociali.

Il provvedimento contiene apposite disposizioni aventi finalità promozionali, incentivanti e di potenziamento dell'attività ispettive e di vigilanza.

Di seguito vengono riproposte alcune delle novità di maggior rilievo.

1. REVISIONE DELLE ALIQUOTE INAIL

L'art. 1 del provvedimento in esame autorizza l'INAIL a effettuare, a decorrere dal 1.1.2026, la revisione delle aliquote di oscillazione in *bonus* per andamento infortunistico, al fine di incentivare la riduzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e di premiare i datori di lavoro virtuosi. Sono escluse dal riconoscimento del *bonus* le aziende che abbiano riportato negli ultimi due anni sentenze definitive di condanna per violazioni gravi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Sempre dal prossimo anno, l'Istituto assicuratore è altresì autorizzato a effettuare la revisione dei contributi in agricoltura, nel rispetto dell'equilibrio della gestione tariffaria.

2. REQUISITI PER L'ADESIONE ALLA RETE DEL LAVORO AGRICOLO DI QUALITÀ

Sempre con riferimento al settore agricolo, l'art. 2 del DL 159/2025 integra i requisiti richiesti alle imprese che intendono aderire alla Rete del lavoro agricolo di qualità di cui all'art. 6 co. 1 del DL 91/2014, e beneficiare del sistema premiale a esso collegato.

Tra le varie, si richiede che le predette imprese non abbiano riportato condanne penali per violazioni anche delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Inoltre, le imprese agricole non devono essere state destinatarie, negli ultimi 3 anni, di contravvenzioni e sanzioni amministrative, ancorché non definitive, per violazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Per quanto riguarda sempre le imprese aderenti alla Rete del lavoro agricolo di qualità, viene riservata loro un'apposita dote finanziaria per realizzare progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro *ex* art. 11 co. 5 del DLgs. 81/2008.

3. NOVITÀ IN MATERIA DI PATENTE A CREDITI

L'art. 3 del decreto interviene anche in merito all'attività di vigilanza in materia di appalto, subappalto, anche con particolare riferimento alla disciplina del c.d. "badge" di cantiere.

Innanzitutto, viene richiesto all'Ispettorato nazionale del Lavoro (INL), nell'orientare la propria attività di vigilanza per il rilascio dell'attestato di iscrizione nella "Lista di conformità INL" di cui all'art. 29 co. 7 del DL 19/2024 (riservata alle imprese virtuose, prive di irregolarità e violazioni), di disporre in via prioritaria i controlli di competenza nei confronti dei datori di lavoro che svolgono la propria attività in regime di subappalto, pubblico o privato.

Inoltre, al fine di garantire la tutela della salute, della sicurezza e dei diritti dei lavoratori nel settore edile, le imprese che operano nei cantieri in regime di appalto e subappalto, pubblico o privato, saranno tenute a fornire ai propri dipendenti la tessera di riconoscimento *ex* art. 26 co. 8 del DLgs. 81/2008, dotata di un codice univoco anticontraffazione.



FLASH NEWS

La tessera, utilizzata come *badge* recante gli elementi identificativi del dipendente, sarà resa disponibile al lavoratore, anche in modalità digitale, tramite strumenti nazionali interoperabili con la piattaforma SIISL (Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa).

4. CREDITI DECURTAZIONE PUNTI DELLA PATENTE A CREDITI

L'art. 3 co. 4 del DL 159/2025 interviene anche con riferimento alla procedura di decurtazione dei punti della patente a crediti per i cantieri temporanei o mobili di cui all'art. 27 del DLgs. 81/2008.

Si ricorda che di norma le decurtazioni avvengono solo a seguito di provvedimenti definitivi, ossia una sentenza passata in giudicato o un'ordinanza ingiunzione divenuta definitiva.

Ora invece, secondo il novellato art. 27 co. 7-bis del DLgs. 81/2008, per procedere alla decurtazione dei punti nell'ipotesi ricadenti nell'ambito della maxisanzione per il lavoro in "nero", non è più necessario attendere l'adozione dell'ordinanza ingiunzione, quale provvedimento definitivo, ma sarà sufficiente la sola notifica del verbale unico di accertamento e notificazione, con il quale viene contestata tale violazione in seguito ad attività ispettiva.

Si precisa che tale disposizione dovrebbe trovare applicazione in relazione agli illeciti commessi a far data dal 1.1.2026, mentre per i periodi precedenti si applicheranno le previgenti disposizioni.

Invece, modificando il co. 11 dell'art. 27 del DLgs. 81/2008, si prevede che in mancanza della patente (o del documento equivalente), alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili vada applicata una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a 12.000 euro, anziché a 6.000 euro come da disposizione ora vigente.

5. DISPOSIZIONI PER FAVORIRE L'OCCUPAZIONE E LA SICUREZZA SUL LAVORO ATTRAVERSO IL SIISL

Con il dichiarato fine di favorire la trasparenza nel mercato del lavoro e le pari opportunità tra i lavoratori, nonché di rafforzare le misure di tutela della salute e sicurezza nei luoghi lavorativi l'art. 14 del DL 159/2025 prevede, dal 1.4.2026, che i datori privati intenzionati a fruire dei benefici contributivi per l'assunzione di personale alle proprie dipendenze, dovranno pubblicare la disponibilità della posizione di lavoro sul Sistema informativo per l'Inclusione sociale e lavorativa (SIISL).

In ogni caso, ai fini del riconoscimento dei suddetti benefici, si conferma l'obbligo, per il datore di lavoro, di garantire il rispetto delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Inoltre, viene previsto che, sempre a partire dal 1.4.2026, le comunicazioni obbligatorie di instaurazione, modifica e cessazione di tutti i rapporti di lavoro *ex* art. 9-*bis* del DL 510/96 potranno essere effettuate dai datori di lavoro, nonché dai soggetti abilitati e autorizzati di cui alla L. 12/79, anche per il tramite del SIISL.

6. ULTERIORI DISPOSIZIONI

Il decreto dispone poi un nutrito novero di misure in ambito di formazione e prevenzione. Tra queste, una attribuisce all'INAIL una dotazione di circa 35.000.000 di euro per realizzare interventi di promozione e divulgazione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro.

Si prevedono poi misure di tutela assicurativa INAIL e rafforzamento delle misure di sicurezza per gli studenti impegnati nei percorsi di formazione scuola-lavoro.

Infine, si segnalano una previsione normo-tecnica riguardante i sistemi di protezione contro le cadute dall'alto, disposizioni per l'efficientamento e la semplificazione dei controlli in materia di lavoro, legislazione sociale e salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché misure per favorire l'occupazione e la sicurezza nei luoghi di lavoro attraverso la piattaforma SIISL.



FLASH NEWS

LA PRECOMPILAZIONE DELLE DOMANDE DI NULLA OSTA PER L'INGRESSO DI LAVORATORI STRANIERI

PREMESSA

Dal 23.10.2025 al 7.12.2025, i datori di lavoro interessati possono effettuare la precompilazione delle domande per rilascio dei nulla osta al lavoro secondo le disposizioni del DPCM 2.10.2025, con cui è stata definita la programmazione dei flussi di ingresso in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2026-2028.

Si ricorda che sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale, non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini stranieri residenti all'estero entro quote complessive pari a:

- 164.850 unità per l'anno 2026;
- 165.850 unità per l'anno 2027;
- 166.850 unità per l'anno 2028.

La precompilazione delle domande relative agli ingressi programmati per il 2026, potrà essere effettuata *on line* fino al 7.12.2025.

1. PRECOMPILAZIONE DELLE DOMANDE 2026

Le istruzioni per procedere alla precompilazione dei moduli di domanda per l'anno 2026, sono state fornite ai datori di lavoro (ovvero alle loro organizzazioni di rappresentanza, nonché agli intermediari abilitati) con la circ. interministeriale 16.10.2025 n. 8047.

In particolare, si rende noto che l'apposita procedura *on line* è attiva sul Portale ALI del Ministero dell'Interno a partire già dalle ore 9 del 23.10.2025 e resterà operativa fino alle ore 20 del 7.12.2025 senza limiti di orario, tutti i giorni della settimana, sabato, domenica e 1° novembre compresi.

Si precisa che i datori di lavoro possono presentare come utenti privati fino a un massimo di 3 richieste di nulla osta di lavoro subordinato per ciascuna delle annualità 2026-2028, mentre tale limite non si applica alle richieste presentate:

- dalle organizzazioni datoriali di categoria;
- dai soggetti abilitati alla consulenza del lavoro ex art. 1 della L. 12/79;
- dalle Agenzie di somministrazione di lavoro.

La circolare rende poi noto che, ai fini della presentazione della domanda, è necessario disporre di un indirizzo PEC registrato nelle banche dati:

- INI-PEC, per le persone giuridiche tenute a iscriversi nel Registro delle imprese;
- INAD, per le persone giuridiche non tenute a tale iscrizione e per le persone fisiche.

Inoltre, per accedere all'applicativo i soggetti richiedenti devono essere in possesso delle apposite credenziali digitali SPID o CIE.

Nel dettaglio, i modelli di domanda da utilizzare sono:

- C-Stag agricolo Richiesta di nulla osta/comunicazione al lavoro subordinato stagionale;
- C-Stag turistico Richiesta di nulla osta/comunicazione al lavoro subordinato stagionale;
- B2020 Nulla osta/comunicazione al lavoro subordinato non stagionale nei settori elencati nel D.P.C.M. Flussi;
- A-bis in quota Richiesta di nulla osta al lavoro subordinato non stagionale nel settore dell'assistenza familiare.



FLASH NEWS

La circ. 8047/2025 ha reso poi noto che, al fine di consentire una rapida istruttoria delle domande presentate, è stata prevista l'allegazione, tramite *upload*, della documentazione probatoria.

Al riguardo, si precisa che la dimensione massima consentita di ciascun documento da allegare è pari a 2MB e che l'idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa e il documento di asseverazione devono essere firmati digitalmente.

2. RIAPERTURA DELLA PROCEDURA

Una volta terminata la fase di precompilazione, sarà prevista a seguire una breve riapertura della stessa sezione del Portale ALI, per il periodo compreso tra il 9.12.2025 e il 13.12.2025, per consentire a coloro che hanno compilato la domanda negli ultimi giorni di:

- visualizzare le informazioni dei campi che il sistema informatico acquisisce in modalità "asincrona" nell'arco di 6 giorni dall'inizio dell'accesso alla compilazione della domanda;
- effettuare la necessaria operazione di salvataggio per consentire il passaggio della domanda dallo stato "da completare" allo stato "da inviare", rendendola quindi pronta per l'invio dai mesi di gennaio e febbraio 2026.

In questo arco temporale, non sarà possibile compilare nuove domande, ma solo apporre eventuali modifiche alle stesse ed effettuare il suddetto salvataggio.

3. TRASMISSIONE DEFINITIVA DELLE ISTANZE

In seguito, le domande precompilate potranno essere trasmesse in via definitiva a decorrere dal:

- 12.1.2026, per gli ingressi per lavoro subordinato stagionale per il settore agricolo;
- 9.2.2026, per gli ingressi per lavoro subordinato stagionale per il settore turistico;
- 16.2.2026, per gli ingressi per lavoro subordinato non stagionale;
- 18.2.2026, per gli ingressi per lavoro subordinato non stagionale relativamente al settore dell'assistenza familiare.

Tutte le domande potranno essere presentate fino al 31.12.2026, ferma restando la verifica della disponibilità delle quote.

LA RIDUZIONE DEI PREMI INAIL PER IL 2026

PREMESSA

In data 22.10.2025, è stato pubblicato nella sezione "Pubblicità legale" del sito del Ministero del Lavoro il DM 30.9.2025, con cui si rende noto che la riduzione dei premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, prevista dall'art. 1 co. 128 della L. 27.12.2013 n. 147, per l'anno 2026, è stata fissata nella misura pari al 13,02%.

Nel merito è intervenuto l'INAIL con la circ. 28.10.2025 n. 53, fornendo specifiche indicazioni operative in materia.

1. AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA RIDUZIONE PER L'ANNO 2026

La riduzione fissata nella misura del 13,02% per l'anno 2026, si applica ai premi speciali unitari e contributi per i quali non è stata completata la revisione delle relative tariffe, precisamente:

• i premi speciali per l'assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive ex L. 20.2.58 n. 93;



FLASH NEWS

• i contributi assicurativi della gestione agricoltura di cui al Titolo II del DPR 30.6.65 n. 1124 riscossi in forma unificata dall'INPS.

La riduzione non sarà applicata ai settori o alle gestioni per i quali intervenga, con decorrenza dall'1.1.2026, l'aggiornamento delle relative tariffe dei premi e contributi.

2. CRITERI DI APPLICAZIONE DELLA RIDUZIONE

La circolare ricorda che i beneficiari della riduzione dei premi e dei contributi di cui si tratta – fissata, per il 2026, dal DM 30.9.2025 in misura pari al 13,02% – sono individuati secondo criteri differenziati a seconda che le lavorazioni siano iniziate da oltre un biennio oppure da non oltre un biennio.

Rientrano per il 2026:

- nella prima fattispecie, i soggetti con data di inizio attività precedente al 3.1.2024, in relazione ai quali viene utilizzato il criterio del confronto tra l'indice di gravità medio (IGM) e l'indice di gravità aziendale (IGA);
- nella seconda fattispecie, i soggetti con data di inizio uguale o successiva al 3.1.2024, dietro domanda che deve essere presentata non oltre il termine di scadenza del primo biennio di attività mediante il nuovo servizio "Riduzione L. 147/2013 Polizze Speciali" (per i settori diversi dall'agricoltura) ovvero mediante il modulo "Riduzione L. 147-2013 primo biennio Agricoltura" (per il settore agricoltura), da trasmettere con PEC.

3. INDICI DI GRAVITÀ MEDI (IGM)

L'INAIL ricorda che con il DM 30.9.2025 - art. 1 co. 1 lett. b) sono stati fissati gli Indici di Gravità Medi (IGM) da applicare nel triennio 2026-2028, nelle more del completamento della revisione tariffaria.

È stata infatti ravvisata la necessità di procedere all'aggiornamento degli IGM da applicare per l'indicato triennio, per l'individuazione delle aziende virtuose ai fini dell'applicazione dello sconto di premio relativamente alle gestioni/polizze non ancora interessate dalla revisione tariffaria prevista dal citato art. 1 co. 128 della L. 147/2013.

Tali Indici di Gravità Medi risultano fissati nella tabella allegata alla citata delibera n. 128/2025.

Se non desiderate continuare a ricevere le nostre newsletter/flash news vi preghiamo di mandare un'email a associati@uhyassociati.com indicando nell'oggetto "cancellami"